



Comune di Tassarolo

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE N. 05/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD PREVISTO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, L'INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". CIG: A020C9246F CUP: F81C22001800006

Dalla Residenza Comunale, addì sette del mese di novembre duemilaventitre

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCLARATA la competenza all'adozione dell'atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto conto dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l'altro, degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente, e con particolare riferimento alla funzione del segretario comunale che agisce in virtù di potere residuale nell'ambito delle competenze gestionali, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera e) D.Lgs. 267/2000, in particolare quale incaricato della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 82/2005;

premesse di diritto:

VISTO l'articolo 14 comma 1 D.Lgs. 36/2023, in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, la lettera c), che stabilisce la soglia di rilevanza comunitaria relativa agli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione relativamente ad autorità diverse da quelle centrali in euro 215.000;

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 267/2000, che prevede, relativamente agli enti locali, che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- l'articolo 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- ancora l'articolo 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023, che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 50 D.Lgs. 36/2023, che, facendo espressamente salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, in ordine, rispettivamente, alle aggregazioni ed alla centralizzazione delle committenze, nonché alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, e, in particolare, per quanto nella presente sede interessa, mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'articolo 62 comma 1 D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, tutte le stazioni appaltanti:

- possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- possono procedere, relativamente alle suddette tipologie, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO l'articolo 225 comma 8 D.Lgs. 36/2023, che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, stabilisce l'applicazione, anche dopo il primo luglio 2023, delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, del D.L. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

VISTO, altresì, l'articolo 14 comma 4 D.L. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023, il quale, espressamente, prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applichino, fino al 31 dicembre 2023, salva previsione di un termine più lungo, le disposizioni di cui, per quanto nella presente sede interessa, agli articoli 1 e 8 D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019;

VISTO l'articolo 1 comma 1 D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, come modificato dall'articolo 51 comma 1 lettera a) numero 1) D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, allo stato non abrogato dal D.Lgs. 36/2023, il quale, con la precipua finalità di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di fare fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga al Codice dei contratti pubblici (ora D.Lgs. 36/2023), dispone l'applicazione, sempre per quanto nella presente sede afferisce:

- del comma 2 lettera a), come sostituita dall'articolo 51 comma 1 lettera a) numero 2.1) D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, che, prevede, relativamente

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, la modalità dell'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

- ancora del comma 2 lettera a), che prevede che in tali casi la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- del comma 2, laddove prevede che anche relativamente agli importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui, in allora, all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 (ora, dell'articolo 14 D.Lgs. 36/2023) resta fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 D.Lgs. 50/2016, in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
- del comma 3, che prevede come gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
- del comma 4, ai sensi del quale relativamente a tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato articolo 1 comma 1 D.L. 76/2020, è prescritto, ai fini di soddisfare la precipua finalità acceleratoria, che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, e che il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

VISTO, altresì, l'articolo 8 comma 1 D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, con particolare riferimento, per quanto nella presente sede interessa:

- alla lettera a), in ordine alla autorizzazione in via generale sia della consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture e sia dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi, in allora, dell'articolo 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- alla lettera b), in merito alla facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

DATO ATTO CHE, in forza dei rimandi, risultano pertanto allo stato ancora applicabili, agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni degli articoli 37 e 38 D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 37 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (modificato dall'articolo 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 56/2017) che, facendo fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, abilita le pubbliche amministrazioni a procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, dovendo, al contrario, per effettuare procedure di importo superiore alle dette soglie essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato articolo 37 D.Lgs. 50/2016:

- salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione, di cui all'articolo 38 D.Lgs. 50/2016, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (comma 2 primo periodo);
- per contro, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza, oppure mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (comma 3);
- in caso la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere secondo una delle modalità alternative: o ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza (oppure associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento), o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta [comma 4, modificato dall'articolo 26 comma 1 lettera c) D.Lgs. 56/2017];

VISTO l'articolo 1 comma 1 lettera a) D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019, che con la precipua finalità di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare, per quanto nella presente sede interessa, della 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (afferente gli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE), ha disposto, fino al 30 giugno 2023, alla lettera a) [a propria volta modificata dall'articolo 52 comma 1 lettera a) n. 1.2) D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, e, successivamente, dall'articolo 10 comma 1 D.L. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2023] la non applicazione del detto articolo 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016, relativamente ai Comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, fermo restando che:

la facoltà è espressamente prevista a titolo sperimentale;

- la facoltà è prevista solo limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 (recante istituzione di uno strumento di sostegno tecnico) e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (recante istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 D.L. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 101/2021;
- nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i

Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37 comma 4, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

- tuttavia, l'obbligo di cui al punto che immediatamente precede per i Comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, sopra citato, e pertanto, l'obbligo di non procedere direttamente non opera al di sotto di tali limiti;

DATO ATTO CHE, pertanto, in ordine alle procedure afferenti interventi PNRR e PNC, seppure il Legislatore si riferisce ad "opere", la facoltà in capo ai Comuni non capoluogo di provincia di operare singolarmente appare confermata con riferimento ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e, con riferimento ai servizi ed alle forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, va rilevato che:

- il Legislatore si riferisce all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 37 D.Lgs. 50/2016, non ad altro;
- il detto comma 4 dell'articolo 37, inerente l'obbligo, per i Comuni non capoluogo, di avvalersi dei soggetti ivi indicati (oltre alle unioni di Comuni ex se), fa salvo unicamente quanto al comma 1 dello stesso articolo, e, pertanto, abilita i Comuni singoli non qualificati ai sensi dell'articolo 38 ad operare autonomamente in ordine all'affidamento dei lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e dei servizi e forniture, compresi i servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000;
- quanto al comma 2 primo periodo dello stesso articolo 37, parimenti fatto salvo dal citato comma 4 dell'articolo 37, esige la qualificazione ai sensi dell'articolo 38 D.Lgs. 50/2016, fra l'altro, in relazione agli affidamenti di appalti di servizi e forniture, compresi i servizi tecnici, di importo pari o superiore a euro 40.000, e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 (ora euro 215.000, importo confermato dall'articolo 14 comma 1 lettera c) D.Lgs. 36/2023), mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- la disapplicazione dell'obbligo inerente il comma 4, e quindi alla facoltà di affidare in via autonoma, disposta, in ogni caso, "in via sperimentale" dall'articolo 1 comma 1 D.L. 32/2019, come da ultimo chiarito nella modifica dal D.L. 176/2022, riguarda gli affidamenti disposti in sede di regime derogatorio, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76/2020, vale a dire, i limiti, rispettivamente, di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi tecnici;
- la qualificazione richiesta dall'articolo 38 D.Lgs. 50/2016 è attualmente esaudita dalla norma transitoria prevista dall'articolo 216 comma 10 D.Lgs. 50/2016, che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, reputa soddisfatti i requisiti di qualificazione mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 (vale adire l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA);
- resta fermo l'utilizzo dei sistemi telematici nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 37 e l'avvalimento dei soggetti ivi indicati;

DATO ATTO CHE la presente fornitura è al di sotto del limite di rilevanza comunitaria per servizi e forniture pari a euro 215.000, per il quale il combinato disposto dei commi 1 e 6 lettera c) dell'articolo 62 D.Lgs. 36/2023 richiede, ad una stazione appaltante non qualificata ai sensi del comma 2, l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

VISTI, in materia di modalità di procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni:

- l'articolo 26 comma 3 L. 488/1999, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 D.L. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2004, in merito alla facoltà, in capo alle amministrazioni pubbliche, di ricorrere, alternativamente, alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi, ora, dell'articolo 328 D.P.R. 207/2010;
- l'articolo 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'articolo 7 comma 2 D.L. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012, modificato dall'articolo 1 comma 149 lettera a) numeri 1) e 2) e lettera b) L. 228/2012, dall'articolo 22 comma 8 lettera b) D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, dall'art. 1 comma 512 L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 130 L. 145/2018, che prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'articolo 1 comma 455 L. 296/2007, che consente alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 163/2006, in favore, fra l'altro, degli enti locali aventi sede nel medesimo territorio;

VISTO, in merito ai requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico, il Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023, articoli da 94 a 98;

VISTI, in materia di conflitto d'interesse:

- l'articolo 16 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che definisce il conflitto di interessi la situazione per la quale un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti (o delle concessioni) e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
- l'articolo 16 comma 4 D.Lgs. 36/2023, in merito all'adozione, da parte della stazione appaltante, delle misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, in particolare in merito all'obbligo, in capo al personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse, di darne comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione;

VISTO, in merito all'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), l'articolo 31 commi 4 5 e 6, D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, con particolare riferimento all'acquisizione d'ufficio, per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di regolarità contributiva, per l'aggiudicazione definitiva del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ovvero il certificato di verifica di conformità, ovvero l'attestazione di regolare esecuzione, e, infine, per il pagamento del saldo finale, di validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

VISTO l'articolo 11 comma 1 L. 3/2003 in ordine alla istituzione, ai fini della funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP), assegnato ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico

VISTO l'articolo 11 comma 2-bis L. 3/2003, aggiunto dall'articolo 41 comma 1 D.L. 76/202 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, che prescrive che gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Pubbliche Amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, a pena di nullità, prevedano i corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 25 comma 2 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 che prevede, ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni di riportare, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito, ora dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP);

VISTO, con riferimento ai tempi di pagamento, l'articolo 9 comma 1 lettera a) numero 2 D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009, che prescrive, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, in capo al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, l'obbligo di accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con comminatoria, in caso di violazione dell'obbligo di accertamento, della responsabilità disciplinare ed amministrativa;

VISTO, altresì, con riferimento ai tempi di pagamento, l'articolo 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'articolo 24 comma 3 lettera a) L. 161/2014, in merito alla previsione del termine legale di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento dalla data di ricevimento della fattura, ferma la facoltà in capo alle parti, in caso di contratto con Pubblica Amministrazione, di pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ma comunque non superiore a sessanta giorni, e con clausola relativa al termine provata per iscritto, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;

VISTO, in materia di modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A., l'articolo 17-ter D.P.R. 633/1973, come introdotto dall'articolo 1 comma 629 L. 190/2014, che prescrive, a fare data dal primo gennaio 2015, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate, per quanto nella presente sede consta, nei confronti degli enti pubblici territoriali, per i quali il cessionario o committente non è debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, il versamento dell'imposta, in ogni caso, a carico del medesimo cessionario o committente;

in fatto

PREMESSO CHE l'articolo 33-septies 5 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, come modificato dall'articolo 35 D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020:

prevede, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, l'obbligo per le PA di migrare i propri Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati da apposito regolamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, determinante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, o verso l'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio

nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED, o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento;

stabilisce che lo stesso regolamento definisca, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;

dà facoltà alle amministrazioni locali, in alternativa, di migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento citato;

DATO ATTO CHE il regolamento è stato approvato con determinazione AgID 15 dicembre 2021, n. 628/2021;

DATO ATTO CHE:

il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

l'obiettivo finale per l'investimento 1.2 (milestone e target europei) è quello di portare alla migrazione di 12.464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti Cloud certificati; tale migrazione sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo;

gli interventi finanziabili consistono nell'implementazione di un Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione;

l'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfetario (Lump sum) determinato in funzione: a) delle modalità di Migrazione al Cloud; b) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore.

il finanziamento, nella misura dell'importo forfetario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento.

DATO ATTO CHE:

il Comune di Tassarolo ha presentato domanda in data 26/07/2022 e risulta finanziato per € 47.427,00, **CUP F81C22001800006**, giusto decreto di finanziamento n. **85 -1/ 2022 - PNRR**;

il Comune potrà effettuare la migrazione del numero di servizi richiesti avvalendosi dei due modelli di migrazione come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud: a) trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT; b) aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;

DATO ATTO CHE il Comune di Tassarolo ha dichiarato la modalità aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud, relativamente ai seguenti servizi:

- DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
- DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
- DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
- DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI
- DEMOGRAFICI - ELETTORALE
- STATISTICA
- PROTOCOLLO
- CONTABILITA' E RAGIONERIA
- GESTIONE ECONOMICA

DATO ATTO CHE il processo di migrazione si intende concluso con esito positivo al momento in cui l'Ente effettuerà comunicazione, attraverso la piattaforma, del rilascio in esercizio del singolo servizio inviando il Questionario di Assessment con lo stato “Completato” per il servizio, e la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse nel Piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo;

il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni indicate nel piano di migrazione, è di 450 giorni dalla data di attivazione del contratto con il fornitore, nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.

il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 6 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.

DATO ATTO CHE, in forza di quanto precede:

- sulla base dello stato dei bisogni in materia di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione), occorre procedere all'individuazione di un Partner/Intermediario Tecnologico per lo sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso il Comune e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per la migrazione al Cloud;
- trattandosi di contratto configurante prestazione di servizio di valore complessivamente inferiore a 140.000 euro, può procedersi attraverso negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023, rivolgendosi ad operatore economico, **APKappa Srl con sede in via Albani, 21 Milano P.IVA 08543640158**, di fiducia dell'Amministrazione che, in forza della pregressa esperienza prestazionale, dimostra le necessarie caratteristiche di professionalità e capacità in attività di natura complessa;
- a seguito di ricerca sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), portale telematico www.acquistinretepa.it il servizio risulta oggetto di prestazione da parte della su citata ditta, la cui offerta configura soddisfacente rapporto qualità prezzo;
- la fornitura consiste nell'affidamento del servizio per l'attività di supporto al processo implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) servizi previsti nel bando, così come dettagliato e descritto nel preventivo acquisito a protocollo del Comune al n. 2010 del 03/10/2023;
- l'importo complessivo per la prestazione di servizio ammonta ad **euro 16.350,00 oltre IVA legale, per complessivi euro 19.947,00**;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:

- il contratto intervenendo ha come finalità l'acquisizione di prestazione di servizio, in particolare consistente nell'implementazione del Piano di migrazione al Cloud;
- il contratto avrà ad oggetto le prestazioni di cui all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Nextgenerationeu, investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le Pa Locali" (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) come descritte nell'offerta acclarata al protocollo del Comune al n. 2010 del 03/10/2023 allegato "A" parte sostanziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
- il contratto sarà stipulato mediante comunicazione dell'accettazione, da parte del Comune, dell'offerta ai sensi dell'articolo 1326 Codice civile, come previsto dall'articolo 18 D.Lgs. 36/2023;
- il metodo di individuazione del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023;
- il contratto conterrà, le seguenti clausole essenziali:
 1. prezzo a corpo ed invariabile da intendersi comprensivo di eventuali adeguamenti necessari per conformazione alla legislazione sopravvenuta, fatta salva la eccessiva onerosità sopravvenuta;
 2. divieto di apportare varianti senza preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 3. esecuzione della prestazione, in conformità alla normativa di settore;
 4. esenzione dalla prestazione della cauzione definitiva;

5. inizio delle prestazioni in via immediata;
6. termine per l'esecuzione delle prestazioni: secondo il cronoprogramma di finanziamento, in particolare, nel termine massimo di 450 giorni per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore;
7. proposta di pianificazione delle lavorazioni oggetto di successivo accordo fra le parti;
8. penalità per ritardo e per adempimento non conforme: fino a euro 500, salvo risarcimento dei danni eventuali subiti dal committente, derivanti dall'inadempimento o da ritardo nell'adempimento comportante perdita o riduzione del finanziamento;
9. pagamento sulla base di rendicontazione dell'attività svolta e a giorni **trenta** dalla presentazione di regolare fattura, **emessa a prestazione avvenuta**, redatta in forma elettronica, intestata al Comune Tassarolo – 15060 Tassarolo Partita IVA 00391820065;
10. rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità di pagamento;
11. luogo di pagamento dei corrispettivi: Tesoriere del Comune, Banca Popolare di Sondrio agenzia di Novi Ligure;
11. disciplina del cantiere: non prevista;
12. garanzia per vizi e difformità: secondo Legge;
13. rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento del personale dipendente: ove esistente;
14. obbligo di osservanza della normativa in materia di sicurezza: non previsto;
15. mantenimento del requisito della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
16. divieto di cessione del contratto;
17. divieto di subappalto;
18. facoltà di risoluzione del contratto in capo al Comune previa messa in mora di giorni quindici in caso di inadempimento di non trascurabile entità, oppure di diritto nel caso di violazione dei punti 15, 16, 17;
19. foro competente per le controversie: Alessandria;

DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato regolarmente approvato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE la redazione da parte del soggetto responsabile soddisfa il parere in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione della presente comporta l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità da parte del sottoscrittore;

PRESO ATTO che il presente provvedimento acquista efficacia mediante apposizione del visto di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di disporre l'affidamento alla ditta APKappa Srl con sede in via Albani, 21 Milano P.IVA 08543640158, del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e



completamento della migrazione, formazione) del Comune di Tassarolo, come previsto nell'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Nextgenerationeu, investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le Pa Locali". CIG: **A020C9246F**; CUP: **F81C22001800006**, che avrà ad oggetto le prestazioni contenute nell'offerta acclarata al protocollo del Comune al n. 2010 del 03/10/2023 allegato "A" parte sostanziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto **per** importo complessivo per l'attivazione del servizio è pari ad **euro 16.350,00** oltre I.V.A. legale;

2. Di stabilire che l'aggiudicazione avviene mediante MEPA mediante trattativa diretta a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it;
3. Di determinare che oggetto, finalità, clausole essenziali e condizioni di contratto sono indicate in narrativa;
4. Di stabilire, in particolare, che le attività dovranno essere eseguite entro 450 giorni dalla contrattualizzazione;
5. di impegnare la somma complessiva di euro **19.947,00** I.V.A. legale compresa, alla Missione 1, Programma 03 capitolo 300484/1, del Bilancio 2023/2025, Esercizio 2023;
6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per gli atti attuativi, la liquidazione restando ascritta al segretario comunale;
7. Di dare atto che il Comune, soggetto attuatore è obbligato, e conseguentemente si impegna, in conformità della disciplina del finanziamento, fra l'altro a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
 - b) assicurare l'adozione delle misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, nonché di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - c) fermo quanto in narrativa circa la non rilevanza, rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida di cui all'Allegato 4 dell'avviso di finanziamento;
 - d) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (tagging), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - e) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - f) completare l'intervento entro i termini indicati nell'Allegato 2 dell'avviso di finanziamento;
 - g) inoltrare la domanda di erogazione del finanziamento al Dipartimento allegando la documentazione che illustra i risultati raggiunti come indicato nell'Allegato 5 dell'avviso di finanziamento, attestando il contributo al perseguimento dei target associati alla Misura;
 - h) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Dipartimento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del



- progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- i) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile;
 - j) dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'Allegato 2 dell'avviso di finanziamento;
 - k) rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili assicurare l'osservanza nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente assicurare l'individuazione del fornitore, secondo i tempi indicati nell'Allegato 2 dell'avviso di finanziamento, a fare data dalla notifica del decreto di finanziamento di cui all'articolo 10 comma 6 dell'avviso di finanziamento, fornendo le informazioni richieste nella apposita sezione della "Piattaforma" ivi indicata;
 - l) trasmettere tempestivamente, mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma, e comunque entro i termini massimi indicati nell'Allegato 2 dell'avviso di finanziamento, la data di stipula del contratto con il fornitore nonché il nominativo, nonché codice fiscale e/o partita IVA dello stesso e tutte le informazioni che saranno richieste in merito al fornitore stesso, compreso il rispetto del principio del DNSH applicando le linee guida di cui all'Allegato 4 dell'avviso di finanziamento (salva la non rilevanza di cui in narrativa);
 - m) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, relazionando al Dipartimento sugli stessi garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
 - n) alimentare la Piattaforma al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR;
 - o) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1 comma 1043 L. 178/2020 (ReGiS), dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della Misura e assicurarne l'inserimento nella Piattaforma
 - p) garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 D.L. 77/2021 che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Dipartimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - q) facilitare le verifiche del Dipartimento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso il soggetto attuatore delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il rimborso da parte del Dipartimento;



- r) contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura 1.2, e fornire, su richiesta del Dipartimento, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone;
8. Di dare pubblicità – notizia al presente atto tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per giorni quindici naturali e consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Visto per la regolarità contabile con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
Visto di compatibilità e copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009.
Tassarolo, 07.11.2023



Responsabile del servizio Finanziario
Paolo Mario CASTELLANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08.11.2023 al 23.11.2023.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI